

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CARUSO Antonino, BUCCIERO, MACERATINI, PASQUALI, PONTONE, SERVELLO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, CAMPUS, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DEMASI, DECORATO, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, RAGNO, RECCIA, SILIQUINI, SPECCHIA, MAGLIOCCHETTI e TURINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1999

Modifica dell’articolo 62-*bis* del codice penale

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che è sottoposto al vostro esame propone di introdurre modifiche al sistema penale, con riferimento al meccanismo delle «attenuanti generiche» che è regolato dall'articolo 62-*bis* del codice penale.

La previsione di tale tipo di attenuanti non venne all'inizio considerata, allorché l'originario legislatore si fece carico di valutare, nel loro insieme ed in maniera omogenea, le circostanze del reato (aggravanti ed attenuanti, conosciute o erroneamente conosciute, oggettive e soggettive) e se ne è viceversa avuta l'introduzione, nel nostro ordinamento penale, solo con il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288.

La previsione apparve ragionevolmente giustificata, al momento della novella, dalla opportunità di attenuare il trattamento sanzionatorio delle leggi penali previgenti agli eventi bellici.

La stessa, tuttavia, non solo ha prodotto effetti non previsti da quel Legislatore, ma ha oggi anche perso di specificità effettiva, nel diffuso quadro di depenalizzazione e di ineffettività delle pene, che in qualche maniera si realizza attraverso istituti - pur concettualmente condivisibili - indirizzati, almeno come teorico proposito, verso il potenziamento di meccanismi miranti alla risoluzione in radice delle condizioni soggettive che conducono a delinquere.

È opportuno subito premettere che non si vuole qui revocare in dubbio il fine rieducativo della pena, oggi di fatto posto su un piano quantomeno analogo di quello del suo contenuto retributivo, ma - assai più semplicemente - rimuovere immotivate sovrapposizioni di benefici che, anche in quanto sprovvisti di specificità, inevitabilmente conducono tuttavia ad un regime so-

stanzialmente e apoditticamente premiale, del tutto privo di ragionevole sostegno di presupposto.

V'è stato, peraltro (occorre necessariamente affermarlo), un abuso del tutto immotivato della norma, tanto che le cosiddette «generiche» sono da tempo divenute una sorta di diritto «che non si nega a nessuno»: una sorta di «sconto alla cassa» che, proprio per la sua generalizzazione, è privo di qualsiasi concreta e razionale ragion d'essere.

Di qui la necessità o, quantomeno, la sentita opportunità, di dar luogo - piuttosto che ad una legislazione non priva dei caratteri di vera e propria schizofrenia e demagogia legislativa - ad un processo di attualizzazione oggettiva delle norme e di loro razionalizzazione e semplificazione.

Coloro i quali non approveranno il proposito normativo cui il presente disegno di legge è finalizzato, forse affermeranno che lo stesso muove in direzione contraria al corso (al nuovo corso) di civiltà giuridica che è in linea con il principio dell'aumento delle garanzie. Non è per nulla così, anche perché quel nuovo corso non solo è perfettamente condiviso dai proponenti del presente disegno di legge, ma perché a ben vedere la situazione attuale è tale da produrre, nella realtà, un'inaccettabile violazione del principio di uguaglianza imposto dalla Carta costituzionale.

Del beneficio delle attenuanti generiche, infatti, ha finito da tempo per fruire, ed oggi sistematicamente fruisce, non solo chi ha commesso il fatto che gli è addebitato e di cui è giudicato responsabile in circostanze che oggettivamente lo attenuavano, ma anche chi ha commesso quello stesso fatto in assenza di qualsiasi concreto elemento di oggettiva attenuazione.

Un solo esempio di ciò è la diffusa pratica attraverso cui il giudice spesso applica le «generiche» con motivazioni in realtà sprovviste di concreta ed intrinseca ragionevolezza, per non dire del tutto insussistenti, quali «per meglio adeguare la pena al caso concreto» (così addirittura stravolgendo il reale disposto normativo), ovvero «per lo stato di incensuratezza dell'imputato» (così superando il dettato dell'articolo 133 del codice penale, che attribuisce, sì, facoltà al giudice di adeguare la pena anche in considerazione della vita antecedente del condannando, ma pur sempre e soltanto entro i limiti edittali).

Esaminando nel dettaglio la portata ed il contenuto delle modifiche proposte, deve preliminarmente osservarsi che le stesse riducono, intanto, la sfera di arbitrio del giudice, imponendogli l'onere di una «congrua e dettagliata motivazione», che è del tutto lecito attendersi, proprio poiché si verte in un caso in cui l'applicabilità della norma è riservata ad ipotesi residuali, non specificamente altrove previste e – come tali – in sé stesse meritevoli di specifica giustificazione ed illustrazione.

Le dette modifiche escludono, poi, che le «attenuanti generiche» possano essere individuate, dal giudice stesso, in elementi che non attengano al fatto in concreto (di qui

l'aggiunta della parola «oggettive») e pongono, infine, un limite («non eccedente ad un sesto») alla facoltà di diminuzione di pena, restituendo alle attenuanti «specifiche» la maggiore dignità e rilevanza volute dal Legislatore originario, nel suo più ampio ed armonico disegno previsionale della materia.

Il disegno di legge è composto da due soli articoli: il primo, di generale riscrittura dell'articolo 62-*bis*, che è quello in discussione; il secondo, con cui è disposta l'immediata entrata in vigore della legge, essendo così giudicato opportuno in ragione della sua tipicità.

Qui di seguito si trascrive, con il proposito di semplificare l'esame della proposta attraverso la visualizzazione sinottica della nuova e della previgente norma, il testo attualmente vigente del predetto articolo 62-*bis*, che è il seguente: «Art. 62-*bis* (*Attenuanti generiche*). Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 62-bis
del codice penale)*

1. L'articolo 62-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 62-bis (*Circostanze attenuanti generiche*). Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse che abbiano carattere di oggettività, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

La diminuzione della pena non può comunque essere eccedente un sesto.

Le ragioni per le quali sono prese in considerazione le circostanze di cui al primo comma devono essere sorrette da congrua e dettagliata motivazione.

Le circostanze, ancorché molteplici, sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo articolo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62».

Art. 2.

(Entrata in vigore della legge)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.